

*Sentenza della corte di giustizia Ue adotta una interpretazione restrittiva delle correzioni*

# Dichiarazione doganale rigida

## No a rettifica se la modifica muta le merci oggetto iniziale

DI SARA ARMELLA  
E DI TATIANA SALVI

La dichiarazione doganale è il pilastro sul quale si basano il corretto funzionamento del sistema doganale, la prevenzione delle frodi e gli adempimenti fiscali. La rapidità dei tempi di sdoganamento e lo snellimento delle procedure amministrative rappresentano indubbi vantaggi, a fronte dei quali sono previste, per gli operatori, anche grandi responsabilità e l'obbligo di presentare una dichiarazione doganale accurata e completa. Occorre prestare la massima attenzione ai dati che sono riportati nella dichiarazione trasmessa alla Dogana: a stabilirlo è la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 8 giugno 2023, C-640/21. Il codice doganale dell'Unione europea prevede diversi strumenti di correzione, attivabili dagli operatori, a seguito di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione. In particolare, l'art. 173 del codice ("modifica della dichiarazione in dogana") autorizza gli operatori a modificare una o più indicazioni della dichiarazione doganale, anche dopo la sua accettazione da parte del sistema. La possibilità di rettificare quanto dichiarato non può però essere autorizzata, quando ha l'effetto di far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci "diverse"

da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale. Con la sentenza in commento, viene adottata un'interpretazione restrittiva dell'istituto previsto dall'art. 173, affermandosi che la modifica della dichiarazione doganale non può essere utilizzata quando l'operatore abbia per errore dichiarato un numero di prodotti inferiore rispetto a quelli effettivamente importati. L'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia sottolinea il principio della irrevocabilità della dichiarazione, una volta che questa sia stata accettata dalla Dogana.

La sentenza sottolinea, infatti, che il codice doganale è fondato su un sistema dichiarativo di parte, finalizzato a limitare, per quanto possibile, formalità e controlli, ma anche a prevenire frodi e irregolarità che potrebbero arrecare un danno al bilancio dell'Unione europea. Alla base del funzionamento del sistema doganale e della corretta riscossione dei dazi, vi è dunque l'obbligo, per gli operatori, di fornire informazioni complete. Secondo la Corte di Giustizia, deve essere "strettamente limitata" la possibilità di modificare gli elementi materiali della dichiarazione in Dogana, con l'obiettivo di evitare che tale revisione consenta al dichiarante di sottrarsi ai propri fondamentali obblighi. Una domanda di modifica della dichiarazione doganale non è ammessa, se diretta a modificare il quantitativo di merci che si in-

tende importare. La Corte di Giustizia esclude, inoltre, la possibilità di applicare, in tali ipotesi, l'istituto dell'invalidamento della dichiarazione doganale, previsto dall'art. 174 cdu, il quale consente che, su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possano invalidare una dichiarazione in Dogana già accettata, prima che sia concesso lo svincolo della merce. Non essendo utilizzabili i rimedi correttivi, se il dichiarante constata, dopo la concessione dello svincolo, che il quantitativo delle merci importate è superiore a quello indicato nella dichiarazione in Dogana, è tenuto a presentare una nuova dichiarazione, in relazione al quantitativo eccedente. Nel caso in questione, inoltre, non può essere esclusa l'applicazione di sanzioni.

Secondo la Corte di Giustizia, in linea generale gli Stati membri sono autonomi nel poter applicare, in casi come quello in esame, anche le sanzioni amministrative.

La normativa europea, infatti, non è ancora totalmente armonizzata sotto tale punto di vista e gli Stati membri sono competenti a scegliere le penalità che sembrano loro appropriate, in caso di inosservanza della normativa doganale. Tuttavia, la Corte di Giustizia sottolinea, ancora una volta, la necessità di rispettare il principio della proporzionalità delle sanzioni.

— © Riproduzione riservata — ■